

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

di

Gattinoni & Co. s.r.l.

PARTE GENERALE

Indice

1. Introduzione	5
2. Elementi strutturali della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/01.....	5
2.1. Premessa	5
2.2. Il decreto legislativo 231/2001	5
2.3. Sanzioni	6
2.4. Esclusione della responsabilità dell'ente	6
2.5. Misure per prevenire possibili conflitti di interessi qualora il legale rappresentante dell'ente risulti indagato per il reato presupposto	6
3. Descrizione della struttura del Modello organizzativo della Società.....	7
3.1. Principi generali	7
3.2. Finalità del Modello	7
3.3. Struttura del Modello	7
3.4. Adozione e aggiornamento del Modello.....	8
4. Metodologia di analisi dei rischi.....	8
5. Destinatari del Modello	9
6. Descrizione della governance della Società	9
6.1. Struttura societaria e oggetto sociale	9
6.2. Ruolo della Capogruppo	9
6.3. Strumenti di governance	10
7. Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	11
7.1. Composizione, nomina e decadenza	11
7.2. Funzioni e poteri	13
7.3. Flussi informativi dell'OdV verso l'Organo amministrativo	14
7.4. Flussi informativi verso l'OdV da parte delle funzioni aziendali.....	14
8. Sistema di tutela del segnalante ("Whistleblowing")	15
9. Sistema disciplinare per le ipotesi di violazione del Modello	15
9.1. Violazione del Modello 231	15
9.2. Misure nei confronti del personale non dirigente.....	16
9.3. Misure nei confronti dei dirigenti	16
9.4. Misure nei confronti degli amministratori.....	17
9.5. Misure nei confronti dei sindaci	17
9.6. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti	17
9.7. Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi del d.lgs. 23/24	17
10. Piano di formazione e comunicazione.....	18

<i>Allegato 1 – Elenco reati presupposto ex d.lgs. 231/01</i>	<i>18</i>
--	------------------

1. Introduzione

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, il “Modello”) è stato redatto ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/01”) che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per taluni illeciti commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, *i*) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (“soggetti in posizione apicale”), ovvero *ii*) da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza delle persone di cui al punto *i*) (“soggetti in posizione subordinata”).

2. Elementi strutturali della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/01

2.1. Premessa

Il decreto legislativo 231/01 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per alcuni reati commessi o tentati – in Italia o all’estero – nell’interesse o a vantaggio delle stesse (cd. “reati presupposto”, vedi Allegato 1). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

2.2. Il decreto legislativo 231/2001

Il d.lgs. 231/01 è entrato in vigore il 4 luglio 2001, recependo numerose convenzioni internazionali ratificate dall’Italia in materia di lotta alla criminalità economica e alla corruzione, tra cui:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il d.lgs. 231/01 prevede un sistema sanzionatorio specifico per gli enti, includendo sanzioni pecuniarie, interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza.

2.3. Sanzioni

Le sanzioni previste per gli enti che violano il d.lgs. 231/01 includono:

- **Sanzioni Pecuniarie:** calcolate attraverso un sistema di quote, in base alla gravità del reato e alle condizioni economiche dell'ente ovvero, nei casi previsti dalla legge, in relazione al fatturato.
- **Sanzioni Interdittive:** possono includere l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **Confisca:** obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prodotto del reato.
- **Pubblicazione della Sentenza:** nei casi più gravi.

2.4. Esclusione della responsabilità dell'ente

L'ente può escludere la propria responsabilità se dimostra di aver adottato e attuato efficacemente, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. È fondamentale che il Modello sia efficace e costantemente aggiornato¹.

2.5. Misure per prevenire possibili conflitti di interessi qualora il legale rappresentante dell'ente risulti indagato per il reato presupposto

Al fine di prevenire possibili situazioni di conflitto di interessi nell'ambito di procedimenti che vedono l'ente indagato/imputato ai sensi del d.lgs. 231/01, è previsto che:

- qualora siano indagati uno o più consiglieri per il reato presupposto gli altri consiglieri provvedono a deliberare il conferimento di apposito mandato a uno di essi affinché provveda nelle forme dell'art. 39, d.lgs. 231/01
- qualora siano indagati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci provvede a individuare un procuratore della Società affinché lo stesso provveda agli adempimenti di cui all'art. 39, d.lgs. 231/01

¹ L'art. 6, co. 1, d.lgs. 231/01 prevede che, Se il reato è stato commesso da soggetti c.d. apicali, l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

3. Descrizione della struttura del Modello organizzativo della Società

3.1. Principi generali

Il Modello è stato elaborato in conformità alle linee guida di Confindustria e tiene conto delle specificità della Società, con l'obiettivo di creare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo volto a prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/01.

3.2. Finalità del Modello

Anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, co. 2, d.lgs. 231/01, il presente Modello ha lo scopo di:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati
- prevedere specifici protocolli di controllo e regole di comportamento che assicurino una gestione dei processi aziendali improntata ai principi di efficienza, correttezza e trasparenza
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- stabilire obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
- prevedere un sistema disciplinare per le ipotesi di violazione del Modello

3.3. Struttura del Modello

Il Modello si articola in due parti:

- **Parte Generale:** descrive scopi e destinatari del Modello, nonché i soggetti chiamati ad assicurarne la corretta attuazione e le sanzioni applicabili in caso di violazione.
- **Parte Speciale:** è suddivisa in quattordici sezioni, ciascuna dedicata a una particolare area a rischio reato; ogni sezione identifica *i)* i reati presupposto astrattamente perpetrabili nell'ambito dell'area in questione; *ii)* i principi di comportamento generali da seguire nell'esercizio delle attività rientranti nell'area; *iii)* i presidi adottati dalla Società per abbattere il rischio di commissione dei reati presupposto per ciascun processo sensibile in cui l'area è idealmente scomponibile; *iv)* le strutture e funzioni della Società responsabili dell'attuazione dei presidi.

3.4. Adozione e aggiornamento del Modello

Il Modello è adottato dal Consiglio di Amministrazione e soggetto a periodici aggiornamenti per garantire la sua efficacia nel tempo. Gli aggiornamenti sono effettuati in risposta a modifiche normative, cambiamenti organizzativi o emersione di nuove aree di rischio.

4. Metodologia di analisi dei rischi

La predisposizione del presente Modello è il risultato di un percorso di analisi che ha seguito le seguenti scansioni:

- Risk Assessment
- Gap Analysis
- Action Plan

L'obiettivo principale del **Risk Assessment** è identificare e valutare i rischi di commissione di reati presupposto in relazione a ciascun processo aziendale.

Tale risultato è stato raggiunto muovendo dalla mappatura delle attività aziendali e dall'identificazione delle aree e dei processi maggiormente sensibili attraverso l'acquisizione e l'esame di documentazione rilevante (organigrammi, job description, deleghe, procedure aziendali, ecc.) e mediante lo svolgimento di interviste con i responsabili ("owner") dei singoli processi.

Le informazioni raccolte sono state, quindi, valutate col ricorso a una "matrice di rischio" che ha consentito di misurare probabilità di accadimento e impatto di ciascun rischio mappato anche alla luce dei presidi esistenti ("rischio residuale").

Successivamente è stata condotta un'analisi comparativa ("**Gap Analysis**") tra lo stato dei controlli e delle procedure interne esistenti al momento dell'analisi e l'assetto capace di abbattere ulteriormente il rischio residuale di commissione del reato, così da identificare spazi di miglioramento e rafforzamento dei presidi in essere.

Infine, è stato elaborato un documento ("**Action Plan**") in cui, tenendo conto degli spazi di miglioramento rilevati dalla Gap Analysis, sono state descritte le azioni da intraprendere per garantire un adeguato livello di efficacia preventiva dell'assetto organizzativo della Società.

5. Destinatari del Modello

I principi e le regole di comportamento del Modello sono destinati ai componenti degli organi sociali, al management e ai dipendenti, nonché – anche in forza di apposita clausola contrattuale (“clausola 231”) – a tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali con la Società.

6. Descrizione della governance della Società

6.1. Struttura societaria e oggetto sociale

Gattinoni & Co. ricopre il ruolo di holding-capogruppo, esercitando attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., sulle società controllate.

Le principali attività svolte da Gattinoni & Co., direttamente o attraverso le controllate, sono:

- programmazione, organizzazione, gestione, promozione e commercializzazione di eventi di varia natura (meeting, congressi, fiere, ecc.), per aziende pubbliche e private
- vendita e organizzazione di viaggi riconducibili all’attività di agenzia di viaggi e turismo e attività di tour operator
- vendita di biglietteria aerea, marittima, ferroviaria, alberghi, noleggi auto e servizi assicurativi correlati
- promozione, organizzazione, realizzazione, sviluppo ed esercizio di qualsiasi attività turistica e alberghiera, anche con contratti di affiliazione e/o franchising, sia in Italia sia all’estero

La Società adotta un modello di governance tradizionale con un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale. La struttura è integrata da comitati interni che supportano il Consiglio di Amministrazione nella gestione delle attività aziendali.

6.2. Ruolo della Capogruppo

La Capogruppo esercita direzione e coordinamento definendo le linee strategiche e le politiche generali del Gruppo, tenendo conto delle sinergie anche potenziali tra le società e dei vantaggi compensativi tra le stesse e a livello complessivo, ferma restando l’autonomia e la indipendenza valutativa, decisionale e operativa di ciascuna società del Gruppo.

Il ruolo di indirizzo strategico e di governo della Capogruppo è assicurato accentrando nella stessa alcune funzioni istituzionali e di supporto per l’intero Gruppo. È altresì previsto, in

un'ottica di ottimizzazione del patrimonio aziendale specifico delle società controllate, il decentramento e l'affidamento a queste ultime di talune funzioni e attività da svolgersi a beneficio del Gruppo.

6.3. Strumenti di governance

L'accentramento di ambiti di attività presso la Capogruppo comporta l'adozione di meccanismi di c.d. segregation of duties nei processi intrasocietari, in termini di separazione di ruoli e responsabilità fra funzioni della Capogruppo e funzioni delle società controllate, quali componenti costitutive il complessivo sistema di controllo interno societario.

La formalizzazione da parte della Capogruppo di tale separazione dei ruoli nell'ambito dei processi intrasocietari può realizzarsi mediante:

- l'emissione di procedure/policy che disciplinano le modalità di gestione dei processi più rilevanti
- l'attribuzione di deleghe di funzione/procure, notarili e non notarili, aventi data certa, a soggetti dotati delle necessarie competenze e relativi poteri di spesa per l'esercizio di poteri gestionali a fini interni e/o nei confronti di terzi
- la stipula di contratti di servizio infragruppo, in una logica di *"shared services"*, al fine di *i)* realizzare economie di scala avvalendosi di professionalità e prestazioni specialistiche con crescenti livelli qualitativi; *ii)* ottenere una maggior coerenza gestoria e *iii)* focalizzare le risorse nella gestione del *core business*. Ogni contratto infragruppo è predisposto, sottoscritto ed eseguito in conformità all'*Arm's Length Principle*
- l'istituzione di Comitati operativi infragruppo con l'obiettivo di: *i)* monitorare l'attuazione delle strategie, lo sviluppo dei piani e i relativi risultati; *ii)* garantire il coordinamento delle azioni di business e il governo delle relative tematiche trasversali; *iii)* rafforzare le sinergie operative tra le diverse funzioni coinvolte nei processi; *iv)* favorire lo sviluppo integrato dei processi intrasocietari. Sono istituiti i seguenti Comitati: Comitato di Direzione di Gruppo; Comitato di Divisione Leisure; Comitato di Divisione Events; Comitato di Divisione Business Travel
- l'adozione del Regolamento di Organizzazione del Gruppo Gattinoni, avente lo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento del Gruppo e i rapporti fra le società nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile
- l'adozione del Codice Etico del Gruppo Gattinoni, indicante i principi e le norme di comportamento fondamentali che informano l'agire di tutte le persone che operano per il Gruppo;
- l'adozione della Policy Anticorruzione, che fissa regole di comportamento e descrive le iniziative assunte dal Gruppo al fine di prevenire l'attuazione di pratiche corruttive nell'esercizio delle proprie attività

- l'adozione della Linea Guida Segnalazioni, che assicura all'interno del Gruppo l'attuazione della normativa vigente a tutela del segnalante e del segnalato (D.Lgs. 24/23)

7. Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/01 dispone che "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento" è affidato "a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" (di seguito, "Organismo di Vigilanza" o "OdV").

7.1. Composizione, nomina e decadenza

Gattinoni & Co. istituisce un Organismo di Vigilanza monocratico, composto da un professionista esterno, con competenze in materia giuridico-penale.

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, che fissa anche il compenso da corrispondersi. La nomina, che deve essere formalmente accettata, è a tempo determinato e ha normalmente durata triennale, salva diversa previsione da parte del Consiglio di Amministrazione in sede di delibera.

Requisiti essenziali dell'OdV sono:

- **Autonomia e indipendenza:** all'OdV è assicurata nell'esercizio delle sue funzioni autonomia decisionale e indipendenza d'azione dagli organi societari e dagli altri organismi di controllo interno; a tal fine, l'OdV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un budget assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione che può essere integrato in caso di necessità. All'OdV è garantito libero accesso a tutte le Strutture della Società, onde ottenere ogni informazione o dato necessari allo svolgimento dell'attività di vigilanza, e non è coinvolto in alcuna attività operativa, né gestionale della Società, avendo così la possibilità di svolgere i propri compiti senza influenze dirette o indirette da parte dei soggetti controllati. L'OdV provvede, altresì, in autonomia a disciplinare le proprie modalità di funzionamento attraverso l'adozione di un regolamento interno. Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, *"se l'Organismo di vigilanza ha composizione collegiale mista, poiché vi partecipano anche soggetti interni all'ente – preferibilmente privi di ruoli operativi –, da questi ultimi non potrà pretendersi una assoluta indipendenza. Dunque, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità"*.

- **Professionalità:** il componente dell'OdV deve essere professionalmente capace e affidabile, con competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Queste competenze devono includere conoscenze in ambito giuridico-penale, aziendale, organizzativo e in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché esperienza in ambito ispettivo e consulenziale.
- **Continuità di azione:** l'OdV garantisce la continuità delle proprie funzioni tramite la pianificazione di incontri e riunioni, la predisposizione di un piano di vigilanza annuale e la sua attuazione, la verbalizzazione delle attività svolte, l'ordinata gestione dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali e la tempestiva segnalazione all'Organo amministrativo delle novità normative in materia di d.lgs. 231/01 e delle eventuali violazioni del Modello e/o carenze dello stesso riscontrate nel corso della propria attività di vigilanza.

Costituiscono motivo di ineleggibilità e/o decadenza:

- Rapporti di parentela entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con persone che ricoprono ruoli di amministrazione o direzione della Società o di una sua controllata, con persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo della Società, con componenti del Collegio Sindacale o con soggetti incaricati della revisione del bilancio
- Conflitti d'interesse anche potenziali con la Società o le sue controllate che ne compromettano l'indipendenza
- Esercitare o aver esercitato, nei tre anni precedenti, nei confronti della Società o di sue controllate, poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni
- Aver riportato condanne o essere stato destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento") per un reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/01
- Aver riportato condanne o essere stato destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento") che abbiano comportato l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- Applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. 159/11 ("Codice Antimafia"), o esistenza di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 e dall'articolo 76, comma 8, del medesimo decreto legislativo

Al momento dell'accettazione della nomina, è richiesto al componente di sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, circa l'assenza delle succitate cause di ineleggibilità.

Nel caso in cui intervenga, dopo l'accettazione dell'incarico, una causa di decadenza, il componente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organo amministrativo, che provvederà alla sua sostituzione.

L'Organo amministrativo può revocare per giusta causa il componente dell'OdV. Si intende per giusta causa di revoca, a titolo esemplificativo, una grave negligenza nell'adempimento dei compiti connessi all'incarico; l'omessa o insufficiente vigilanza accertata con sentenza di condanna o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento") per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 emessa nei confronti della Società o di altre società nelle quali il soggetto è o è stato membro dell'Organismo di Vigilanza.

7.2 Funzioni e poteri

L'attività dell'Organismo di Vigilanza si articola in:

- Vigilanza sulla corretta attuazione dei principi e dei presidi previsti dal Modello
- Controllo sull'idoneità del Modello a prevenire comportamenti illeciti e sul costante aggiornamento alla luce delle modifiche normative e dell'evoluzione giurisprudenziale
- Adozione di un piano di vigilanza annuale e sua attuazione
- Reportistica periodica (almeno annuale) all'Organo amministrativo sugli esiti dell'attività di vigilanza e tempestiva in caso di rilevazione di gravi violazioni o carenze del Modello
- Promozione della conoscenza dei contenuti del Modello da parte del personale della Società e controllo dell'erogazione da parte della Società ed efficacia della formazione in "materia 231"
- Cura dei flussi informativi periodici e ad evento da parte delle funzioni aziendali competenti
- Promozione dell'attività di coordinamento con gli Organismi di Vigilanza delle società controllate
- Gestione del canale di segnalazione implementato dalla Società ai sensi del d.lgs. 24/23 ("*Whistleblowing*") – vedi *infra*, §8
- Tracciamento dell'attività svolta attraverso la redazione e l'archiviazione dei verbali delle riunioni, degli incontri e delle sessioni di monitoraggio

Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha accesso illimitato alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo e può avvalersi di consulenti esterni in materie non rientranti negli ambiti di competenza del componente.

È obbligatoria la comunicazione all'OdV di informazioni rilevanti da parte di qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'OdV, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'OdV, così come i verbali e i rapporti dallo stesso redatti sono conservati in un archivio cartaceo e/o informatico accessibile al solo OdV o su autorizzazione dell'OdV stesso, fatti salvi gli ordini legittimi dell'Autorità giudiziaria.

7.3 Flussi informativi dell'OdV verso l'Organo amministrativo

L'Organismo di Vigilanza riferisce sull'attuazione del Modello, sui possibili aspetti critici e comunica i risultati delle attività svolte.

In particolare, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno annuale, un report con il quale illustra l'attività di vigilanza svolta e gli esiti della stessa, nonché eventuali profili di criticità nell'implementazione dei presidi di controllo del Modello; lo stato di aggiornamento del Modello; lo stato della formazione in "materia 231" del management e dei dipendenti della Società; eventuali suggerimenti per il rafforzamento dell'assetto organizzativo esistente.

Nel caso in cui, nel corso dell'attività di vigilanza o all'esito dell'attività istruttoria avviata a seguito di segnalazione, rilevi gravi lacune o violazioni del Modello, l'OdV dà immediata comunicazione all'Organo amministrativo eventualmente suggerendo le azioni di miglioramento e/o l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni.

L'OdV provvede altresì a riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali novità normative che possono comportare la necessità di aggiornare il Modello ovvero le policy aziendali in essere.

7.4 Flussi informativi verso l'OdV da parte delle funzioni aziendali

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato su eventi che potrebbero generare responsabilità per la Società ai sensi del d.lgs. n. 231/01.

Per agevolare la trasmissione delle informazioni necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, l'OdV può adottare un sistema di flussi informativi periodici e/o a evento, individuando le funzioni aziendali incaricate della trasmissione.

È in ogni caso assicurata la trasmissione tempestiva all'OdV, tramite casella di posta elettronica dedicata, dei seguenti flussi informativi:

- Emissione e/o aggiornamento delle policy richiamate all'interno del Modello
- Modifiche significative all'organigramma e/o all'operatività aziendale
- Modifiche della composizione degli organi sociali
- Notizia dell'avvio di procedimenti penali nei confronti della Società e/o di dirigenti o dipendenti della stessa per reati previsti dal d.lgs. 231/01
- Verbalì e/o provvedimenti emessi da enti pubblici all'esito di verifiche ispettive concluse con la formulazione di contestazioni nei confronti della Società
- Infortuni occorsi a dipendenti della Società o di fornitori nel corso dell'esecuzione di attività affidate in appalto con prognosi, anche complessiva, superiore a 40 giorni
- Violazioni del Modello e/o condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01

8. Sistema di tutela del segnalante (“*Whistleblowing*”)

Gattinoni & Co. ha dato attuazione alle misure di protezione a tutela del segnalante e del segnalato previste dal d.lgs. 24/23 dotandosi di una piattaforma informatica che assicura l’anonimizzazione del segnalante tramite sistemi di crittografia e adottando una Linea Guida che disciplina il sistema di gestione delle segnalazioni interne, identifica il gestore del canale di segnalazione e descrive le modalità di tracciamento e archiviazione della documentazione inerente alla gestione delle segnalazioni, nonché indica le condizioni per l’effettuazione delle segnalazioni esterne.

Il sistema di tutela del segnalante è soggetto a monitoraggio continuo per garantirne l’efficacia e la conformità alle normative. Periodicamente, il sistema viene rivisto e aggiornato in base ai *feedback* ricevuti e ai cambiamenti normativi, assicurando che rimanga uno strumento efficace per la tutela dei segnalanti e la prevenzione degli illeciti.

9. Sistema disciplinare per le ipotesi di violazione del Modello

Gli artt. 6, comma 2 lett. e), e 7, comma 4 lett. b), del d.lgs. 231/01, stabiliscono che, per garantire l’efficace attuazione del Modello e per conferirgli la funzione esimente prevista dal d.lgs. 231/01, è necessario che sia introdotto ed efficacemente attuato un sistema disciplinare adeguato a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal Modello stesso, nel rispetto di quanto previsto dalla l. n. 300/70 e della contrattazione collettiva di riferimento.

9.1 Violazione del Modello 231

Costituiscono violazioni del Modello:

i) La realizzazione di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, oppure l’omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico durante l’espletamento delle Attività Sensibili;

ii) La mancata osservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231, che:

- espongano la Società a una situazione di rischio oggettivo di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 231/01
- siano chiaramente diretti al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. 231/01
- determinino l’applicazione di sanzioni previste dal d.lgs. 231/01

Inoltre, costituisce violazione del Modello 231 la mancata osservanza delle procedure aziendali di riferimento nelle quali sono recepiti i presidi di controllo durante l'espletamento delle Attività Sensibili.

Le sanzioni sono applicabili anche qualora le violazioni del Modello non integrino di per sé alcuna delle fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/01.

9.2 Misure nei confronti del personale non dirigente

Alla notizia di una violazione del Modello comunicata dall'Organismo di Vigilanza all'Organo amministrativo, la Struttura HR avvia la procedura di accertamento dell'illecito. In caso di accertata violazione del Modello o del Codice Etico, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo di riferimento, proporzionate alla gravità della violazione. Si terrà conto dell'intenzionalità del comportamento, del grado della colpa, del comportamento complessivo del dipendente, del livello di responsabilità e autonomia del dipendente e del livello di rischio cui la Società è stata esposta.

I comportamenti sanzionabili includono:

- Omissione nell'eseguire con diligenza i compiti previsti dalle procedure interne o violazione delle prescrizioni del Modello, in attività sensibili, per la prima volta.
- Ripetute omissioni nell'eseguire con diligenza i compiti previsti dalle procedure interne o violazioni delle prescrizioni del Modello, in attività sensibili.
- Adozione di comportamenti contrari agli interessi della Società, esponendola a rischi per l'integrità dei beni aziendali.
- Violazioni che causano danni alla Società, o recidività oltre la terza volta nell'anno.
- Comportamenti diretti in modo univoco al compimento di reati sanzionati dal d. lgs. n. 231/01.
- Comportamenti che determinano l'applicazione di sanzioni alla Società ai sensi del d. lgs. n. 231/01.

Le sanzioni disciplinari previste sono:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 8 giorni
- Licenziamento per giusta causa

La Struttura HR comunica l'irrogazione della sanzione o l'archiviazione del procedimento all'Organismo di Vigilanza.

9.3 Misure nei confronti dei dirigenti

I dirigenti sono chiamati oltre che a rispettare il Modello anche ad assicurarne il rispetto da parte dei propri collaboratori.

Di conseguenza, i comportamenti sanzionabili includono:

- Mancata vigilanza sul personale dipendente
- Mancata segnalazione di inosservanze del Modello
- Violazioni gravi del Modello anche non comportanti la commissione di reati previsti dal d.lgs. 231/01

Le sanzioni applicabili nei confronti degli autori dei comportamenti succitati sono quelle previste dalla legge e dal contratto applicabile e prevedono, nei casi più gravi che facciano venire meno il rapporto di fiducia, il licenziamento per giusta causa.

È, inoltre, prevista la possibilità che, quale ulteriore misura sanzionatoria, la Società applichi decurtazioni che incidono sulla parte variabile della retribuzione.

9.4 Misure nei confronti degli amministratori

Alla notizia di una violazione del Modello da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione che, con l'astensione del soggetto coinvolto, effettua gli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni, che possono includere la revoca cautelare dei poteri delegati e la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'eventuale sostituzione.

In caso di violazione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione globalmente inteso, l'OdV informa immediatamente il Collegio Sindacale affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

9.5 Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Presidente del Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, che assumono gli opportuni provvedimenti conformemente a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

9.6 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti

Le violazioni da parte di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società saranno sanzionate secondo le clausole contrattuali specifiche che prevedono l'obbligo di rispettare il Modello ("clausola 231"). In caso di violazione, la Società potrà risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dei danni.

9.7 Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi del d.lgs. 23/24

La Società vieta qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti dei segnalanti che agiscono in buona fede. Le misure discriminatorie possono essere

denunciate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. In caso di controversie, spetta al datore di lavoro provare che le misure adottate non siano collegate alla segnalazione.

Gli atti assunti, ivi incluso il licenziamento, in violazione del divieto di ritorsione, per come declinato dall'art. 17 d.lgs. 24/23, sono nulli e nei confronti dei responsabili degli stessi possono essere assunti provvedimenti disciplinari.

Le segnalazioni dolose o gravemente colpose, che risultino infondate, non garantiscono la tutela e possono portare a provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalante.

10. Piano di formazione e comunicazione

La Società riconosce l'importanza cruciale della formazione e dell'informazione nella prevenzione e, pertanto, stabilisce un programma mirato a diffondere tra tutti i destinatari i principali contenuti del d.lgs. 231/01, gli obblighi derivanti e le prescrizioni del Modello.

La formazione e la comunicazione sono fondamentali per promuovere il Modello e il Codice Etico del Gruppo, costituendo un elemento chiave del sistema normativo che tutti i destinatari devono conoscere, osservare e attuare nell'esercizio delle loro funzioni.

A tal fine, le attività di informazione e formazione sono strutturate con diversi livelli di approfondimento, in base al grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio reato. La formazione è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e del loro ruolo rappresentativo e gestionale.

Per la diffusione del Modello in ambito aziendale, la Società si impegna a rendere il Modello e il Codice Etico di Gruppo disponibili attraverso la intranet aziendale.

La formazione coinvolge tutto il personale attuale e futuro. I corsi formativi sono erogati al più presto dopo l'avvio del rapporto di lavoro, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche significative del Modello.

I corsi sono obbligatori, e la Società traccia e registra la partecipazione del personale. La documentazione relativa alle attività formative è conservata dalla Società e disponibile per la consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato a visionarla.

Inoltre, la Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico del Gruppo e del Modello anche tra partner commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori, clienti e fornitori, rendendo disponibili entrambi i documenti.

Allegato 1 – Elenco reati presupposto ex d.lgs. 231/01

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24):**
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1986).

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis):**
 - Documenti informatici (Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria) (art. 491 bis c.p.);
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
 - Estorsione informatica (art. 629, co. 3, c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.);

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Perimetro di sicurezza nazionale e cibernetica (art. 1 Legge 133/2019).

- **Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter):**

- Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

- **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione (Art. 25):**

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis):**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

- **Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis. 1):**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

- **Reati societari (Art. 25-ter):**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, d.lgs. n 19/2023).
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater):**
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quarter c.p.);
 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 c.p.);
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
 - Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 3 c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter. c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.);
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);

- Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
 - Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989);
 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980);
 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv New York 9/12/1999).
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1):**
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).
- **Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies):**
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).
- **Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies):**
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998).
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies):**
 - Omicidio colposo (art. 589, comma 2 c.p.);

- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.).
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies):**
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1):**
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis).
- **Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25 octies.2 c.p.)**
 - Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 275 bis, I - II e V co., c.p.);
 - Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea (art. 275 ter, co. I e II, c.p.);
 - Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275 quater, I co., c.p.);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, ipotesi di cui all'art. 12, co. 1 bis, d.lgs. 286/98.
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies):**
 - Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a– bis) e comma 3);
 - Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, l. 633/1941);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri

o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter Legge 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies Legge 633/1941).

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies):**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

- **Reati ambientali (Art. 25-undecies):**

- Inquinamento ambientale (452 bis c.p.);
 - Disastro ambientale (452 quater c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.);
 - Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.);
 - Circostanze aggravanti (452 octies c.p.);
 - Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452 quaterdecies c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6);
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137);
 - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D.Lgs. 152/2006, art. 255 bis);
 - Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006, art. 255 ter);
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006, art. 256);
 - Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 256 bis);
 - Bonifica dei siti (D.Lgs. 152/2006, art. 257);
 - Spedizione illegale di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259);
 - Delitti colposi in materia dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259 ter);
 - Superamento dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (D.Lgs. 152/2006, art. 279);
 - Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 8);
 - Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 9);
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993 art. 3).
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies):**
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. 286/1998);
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/1998).
- **Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies):**
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)
- **Frodi sportive (Art. 25-quaterdecies):**
 - Frode in competizioni sportive (L. 401/1989, art. 1);
 - Altre fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative (L. 401/1989, art. 4).
- **Reati transnazionali (L. 146/2006):**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 286/1998);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 309/1990);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 43/1973).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).

- **Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies):**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. 74/2000 art. 2);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D.Lgs. 74/2000 art. 3);
- Dichiarazione infedele (D. Lgs. 74/2000, art. 4);
- Omessa dichiarazione (D. Lgs. 74/2000, art. 5);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. 74/2000 art. 8);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (D.Lgs. 74/2000 art. 10);
- Indebita compensazione (D. Lgs. 74/2000 art. 10 quater);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (D.Lgs. 74/2000 art. 11).

- **Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies):**

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (D.Lgs. 504/95 art. 40);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (D.Lgs. 504/95 art. 40);
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (D.Lgs. 504/95 art. 40 quinquies, co. 3);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (D.Lgs. 504/95 art. 41);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (D.Lgs. 504/95 art. 42);
- Sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (D.Lgs. 504/95 art. 43);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (D.Lgs. 504/95 art. 46);
- Contrabbando per omessa dichiarazione (D.Lgs. 141/24 art. 78);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (D.Lgs. 141/24 art. 79);

- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (D.Lgs. 141/24 art. 80);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (D.Lgs. 141/24 art. 81);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (D.Lgs. 141/24 art. 82);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (D.Lgs. 141/24 art. 83);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (D.Lgs. 141/24 art. 84);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (D.Lgs. 141/24 art. 86);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (D.Lgs. 141/24 art. 87).

- **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies):**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies):**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies).

- **Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies):**

- Delitti di uccisione di animali (art. 544 bis c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.);
- Organizzazione di spettacoli o manifestazioni vietati, in quanto comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544 quater c.p.);
- Promozione e organizzazione di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).